

7

Studio

Amministrazione **CONDOMINIO**

Luogo e data

Spett.le
CONFAPPI
Via Ruggero di Lauria, 9
20149 MILANO (MI)

Adesione al C.C.N.L. CONFAPPI/CONFISAL

Il sottoscritto, nella qualità di proprietario,
del fabbricato/ amministratore del Condominio
per i propri dipendenti, intende avvalersi del C.C.N.L. stipulato dalla FEDERPROPRIETA', dalla
CONFAPPI, dall' UPPI, dall' ASPPI e dal sindacato CONFISAL. -

Il Proprietario o l' Amministratore

D: - Confappi 2008 - CONF0823

.....
Via n° - 20 (..)
Tel. - Fax - Cell.
Codice fiscale - Partita IVA
E-mail:

Studio

Amministrazione **CONDOMINIO**

Luogo e data

Egr. Sig.
.....
Via n°
20 (. . .)

Adozione del C.C.N.L. CONFAPPI/CONFSAL

Le comunico che in data 10/06/2008 è stato stipulato un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati tra FEDERPROPRIETA', CONFAPPI, UPPI, ASPPI e il sindacato CONFSAL. -

La informo che a partire dal per il Suo rapporto di lavoro sarà applicato il contratto di cui sopra. - Restano inalterati il trattamento economico e le altre condizioni di miglior favore. ,

Il Proprietario o l' Amministratore

.....

Per ricevuta
Il dipendente

.....

D: - Confappi 2008 - CONF0824

.....
Via n° - 20 (. . .)
Tel. - Fax - Cell.
Codice fiscale - Partita IVA
E-mail:

TITOLO I- PARTE GENERALE

Art. 1 -Validità e sfera di applicazione del contratto

Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra FEDERPROPRIETÀ, UPPI, CONFISAL e FESICA-CONFISAL e CONFISAL FISALS disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro dei dipendenti da proprietari di fabbricati.

La contrattazione è a livello nazionale e potrà aver luogo in sede territoriale o aziendale in 2° livello.

Sono comunque fatte salve le condizioni di miglior favore contenute nei contratti individuali in corso.

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 2 - Osservatorio nazionale

Le parti, nella consapevolezza dell'importanza delle relazioni sindacali ed al fine di individuare scelte tese alla soluzione dei problemi economici, sociali e dell'occupazione, convengono, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, di costituire l'Osservatorio nazionale i cui componenti sono le parti stipulanti.

L'Osservatorio nazionale dovrà:

1. potenziare, verificare e vigilare sulla sicurezza del lavoro;
2. studiare progetti tesi alla valorizzazione professionale delle risorse umane utilizzando formazione e/o riqualificazione del personale;
3. fornire linee di indirizzo per la contrattazione di 2° livello;
4. fornire interpretazioni autentiche delle norme contrattuali.

Art. 3 -Ente Bilaterale

Entro 90 gg dalla firma del presente contratto le parti contraenti procederanno alla costituzione dell'Ente bilaterale dipendenti, denominato E.BIL.DI., finalizzato all'attività bilaterale.

I compiti dell'Ente sono i seguenti:

1. contrattazione e vertenzialità
2. formazione professionale
3. costituzione della Portiercassa
4. tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell'ambito del concetto di bilateralità.

L'ente gestirà vari fondi, con priorità per i seguenti:

- fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
- fondo per la formazione professionale;
- fondo integrativo del credito;
- tutti gli altri fondi che si riterrà opportuno promuovere;

Ai fini dell'esplicazione dell'attività dell'ente e dei vari fondi, finalizzati all'erogazione di prestazioni e servizi ai lavoratori e condomini, si concorda che, per i profili professionali A e C di cui al successivo art. 5, datori di lavoro e lavoratori verseranno all'Ente mensilmente una quota nella misura complessiva dell'1,90 così ripartita:

1. lo 0,30 % a carico di tutti i lavoratori, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità;
2. lo 0,30 % a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità;
3. l'1,30 % a carico dei datori di lavoro calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità.

Per i profili B i datori di lavoro e i lavoratori verseranno all'Ente, mensilmente, lo 0,60 % della retribuzione mensile lorda, di cui lo 0,30 % a carico del datore di lavoro e lo 0,30 % a carico del lavoratore.

I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote a carico dei propri dipendenti; l'importo complessivo dovrà essere versato all'INPS secondo le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra l'ente bilaterale e l'INPS.

Art. 4 - Trattenute sindacali

I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all' 1% della retribuzione netta di fatto, salvo diversa comunicazione delle strutture sindacali firmatarie del presente contratto.

PORTIERCASSA

Chiunque si avvalga del CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati sottoscritto dalla Federproprietà e dalla CONFISAL è tenuto a corrispondere mensilmente i contributi previsti dall'art. 3 del CCNL, secondo le seguenti modalità: per i profili "A" (Portieri) e "C" (Impiegati) l'importo da versare è pari all'1,90% della retribuzione lorda mensile; tale percentuale è a carico dei datori di lavoro per l'1,60 e per lo 0,30% a carico del lavoratore.

Il versamento viene effettuato tramite modello F24, indicando nella sezione INPS, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, i dati necessari al versamento dei contributi di assistenza contrattuale: nel campo "codice sede", il codice della sede INPS territorialmente competente, nel campo "Causale contributo" il codice "PORT" nel campo matricola INPS la matricola del condominio/azienda interessato, quindi il periodo di riferimento ed infine l'importo del contributo.

Per quanto riguarda i lavoratori di cui ai profili B (pulitori, ecc.), l'importo da versare è pari allo 0,60% della retribuzione mensile lorda; tale percentuale è a carico del datore di lavoro per lo 0,30% mentre il restante 0,30% è a carico del lavoratore.

Il versamento viene effettuato sul c/c postale n. 52034634 intestato a PORTIERCASSA, via San Nicola da Tolentino 21 - 00187 ROMA

4

Portiercassa.it

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE "FONDO MALATTIA PORTIERI" 2.3

Allegato allo Statuto della Portiercassa

Art.1 - Costituzione della sezione

Nell'ambito della CASSA PORTIERI viene istituita, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, una autonoma e separata sezione patrimoniale, denominata "FONDO MALATTIA PORTIERI", o più brevemente "FONDO MALATTIA".

Art.2 - Scope

In assenza di tutela da parte degli Istituti pubblici di assistenza, il Fondo malattia, ispirandosi a criteri di solidarietà iscritti, ha lo scopo di provvedere alla corresponsione della indennità economica ai portieri in caso di malattia.

Art.3 - Iscritti - Beneficiari

Sono iscritti alla sezione Fondo malattia della Cassa Portieri tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali si applica il CCNL ed i successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti tra la Federproprietà, l'UPPI e la Confasal quali non sono beneficiari dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge. Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti iscritti ed i loro aventi causa.

Art.4 - Obbligatorietà della contribuzione

L'applicazione del CCNL indicato al precedente art. 3 e dei successivi rinnovi contrattuali comporta l'obbligo di iscriversi al Fondo malattia della Cassa portieri, nonché l'obbligo del versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro. L'obbligo della iscrizione e della contribuzione non ricorre unicamente nei confronti di quei dipendenti che, pur essendo iscritti al CCNL, già fruiscono dell'indennità economica da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge. L'obbligo di iscrizione e di contribuzione decorre, nei confronti di tutti i dipendenti, dal momento di entrata in servizio. Il versamento dei contributi al Fondo malattia è effettuato dai datori di lavoro.

Art.5 - Contribuzione

Il fondo malattia si alimenta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa civile e fiscale vigente pro-tempore, con contributi obbligatori a carico del datore di lavoro nella misura prevista dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, calcolata sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità.

Art.6 - Versamento dei contributi

I contributi, calcolati con le modalità indicate al precedente art. 5, vanno versati con periodicità mensile all'INPS (Istituto Nazionale per lo studio e la cura della Previdenza Sociale), ente con il quale viene stipulata apposita convenzione per la riscossione: il versamento deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi sociali obbligatori.

Art.7 - Definizione di malattia

I dipendenti iscritti al Fondo, in caso di malattia, hanno diritto alla corresponsione della indennità economica relativa alla malattia. Intende per malattia la alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa.

Non rientrano nel concetto di malattia:

a) le assenze per infortunio sul lavoro, per le quali già sussiste per legge l'obbligo della copertura assicurativa per malattia.

superficie,

- b) i periodi di assenza per parto, aborto, gravidanza e puerperio;
- c) i periodi di effettuazione di cure elio-balneo-termali.

Art. 8 - Prestazioni

Durante il periodo di malattia che impedisca al dipendente la prestazione lavorativa, il Fondo malattia provvede a una indennità giornaliera, con esclusione della giornata di riposo settimanale.

La indennità giornaliera, la cui corresponsione decorre a partire dal quarto giorno di calendario di malattia comp fissata nelle misure previste dal CCNL.

La predetta indennità sarà anticipata al lavoratore dai datori di lavoro ai quali il fondo provvederà a sua volta a r i relativi importi.

Art. 9 - Durata delle prestazioni

L'indennità giornaliera di malattia viene corrisposta dal Fondo malattia per un massimo di 180 giorni di calendari morboso.

Il limite massimo di 180 giorni di corresponsione dell'indennità giornaliera non potrà comunque essere superato, civile, inteso come da CCNL, anche in caso di concorso di malattie.

Art. 10 - Decorrenza delle prestazioni

Nella prima fase di iscrizione al Fondo Malattia Portieri i Proprietari di Fabbricati o i Condomini hanno diritto al r anticipata, purché risultino in regola con i contributi previsti dal CCNL all'art. 6 per i sei mesi precedenti la richies. Dal settimo mese di iscrizione al Fondo i Proprietari di Fabbricati o i Condomini hanno diritto al rimborso delle in condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di 1° iscrizione.

Il Fondo non rimborsa le indennità maturate nei primi tre mesi successivi alla data di iscrizione al Fondo.

Art. 11 - Esclusione delle prestazioni

Fermo restando quanto previsto all'art. 42 del Contratto Collettivo, il Fondo malattia non eroga l'indennità giorn malattia dipenda dai seguenti eventi:

- a) applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortu
- b) infortuni e intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, non ché ad uso non terapeutico di stupefacenti;
- c) malattie mentali;
- d) uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- e) pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce con accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accomp guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere;
- f) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricrea
- g) guida ed uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove) salvo che si t
- h) guerra ed insurrezione;
- i) tumulti popolari cui il portiere abbia preso parte attiva;
- j) dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal portiere.

Art. 12 - Comunicazioni al Fondo

Le modalità pratiche, a carico dei datori di lavoro e dei loro dipendenti, per le comunicazioni al Fondo malattia v Fondo unitamente alla relativa modulistica da impiegare.

Il contenuto di tali deliberazioni viene comunicato mediante pubblicazione sul NOTIZIARIO DELLA CASSA PORTI

Art. 13 - Comunicazione dati

I dati del dipendente iscritto al Fondo e le relative variazioni (es. cessazione del rapporto) devono essere temp: dal datore di lavoro mediante l'invio dell'annuario stampato (attualmente modo MRD) allegato al presente renna

dal datore di lavoro mediante l'invio dell'apposito stampato (attualmente modo LP/A), allegato al presente regolamento compilato in ogni sua parte.

Art. 14 - Dichiarazione di consenso L. 675/96 (sulla privacy)

Il datore di lavoro deve trasmettere al Fondo la dichiarazione di consenso ai sensi della Legge 675/96 (privacy) (attualmente: modo LP/A e LP/B, rispettivamente), allegati al presente regolamento, debitamente firmati dai dipendenti. I documenti devono essere inviati una sola volta per ogni dipendente. Essi sono indispensabili perché il Fondo possa erogare le prestazioni di rimborso.

Art. 15 - Richiesta di rimborso

La richiesta di rimborso viene inviata dal datore di lavoro al Fondo al termine della malattia e comunque entro 30 giorni. Nel caso in cui la malattia si protragga per più mesi la richiesta di rimborso deve essere effettuata entro e non oltre il 31 successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.

Per la richiesta di rimborso si deve utilizzare l'apposito stampato (attualmente: modo MRR), allegato al presente regolamento debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, allegando allo stesso la seguente documentazione:

- a) copia del cedolino paga firmato per ricevuta dal dipendente dal quale risulta l'avvenuto pagamento al dipendente di cui si chiede il rimborso;
- b) copia dei moduli DM10/2 relativi sia ai mesi nei quali ricade la malattia e/o per i quali si richiede il rimborso, sia ai mesi precedenti l'inizio della malattia stessa;
- c) i seguenti documenti originali, qualora essi non siano stati inviati al Fondo direttamente dal lavoratore e sempre se già stati inviati precedentemente:
 - certificato medico con diagnosi;
 - certificato di ricovero, certificato di dimissione con diagnosi, in caso di ricovero ospedaliero;
 - verbale del pronto soccorso, nei casi di infortunio;
 - sempre nei casi di infortunio, idonea documentazione dalla quale risultino le modalità dell'infortunio stesso (ad es. dell'incidente).

Il Fondo ha il diritto di richiedere la cartella clinica relativa al ricovero.

Art. 16 - Comunicazione della malattia

Le comunicazioni di malattia o di ricovero ospedaliero devono essere effettuate dal dipendente al datore di lavoro nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro, entro tre giorni da quando ha ricevuto da parte del dipendente la notizia della malattia o del ricovero, deve darne comunicazione al Fondo trasmettendo il certificato medico con diagnosi e prognosi oppure, in caso di ricovero ospedaliero, trasmettendo il certificato di ricovero.

Tale comunicazione può essere effettuata per raccomandata, per fax o per e-mail. In tali ultimi casi viene trasmesso il certificato medico o del certificato di ricovero. L'originale di tale documento verrà inviato successivamente insieme al rimborso.

Le eventuali continuazioni del periodo di malattia vengono comunicate da parte del datore di lavoro con le stesse modalità. Perché il Fondo possa provvedere al rimborso al datore di lavoro della indennità di malattia da questi anticipata è necessario che i documenti sanitari (certificato medico completo di diagnosi ed eventuali successive diagnosi recanti la continuazione di malattia; certificato di ricovero e certificato di dimissione completi di diagnosi, in caso di ricovero ospedaliero; cartella clinica, nel caso in cui venga esplicitamente richiesta dal Fondo; verbale del pronto soccorso in caso di infortunio) pervengano tempestivamente in originale al Fondo stesso.

Il dipendente ha il dovere di inviare, direttamente, o, a sua scelta, tramite il datore di lavoro (al quale in questa dichiarazione liberatoria ai sensi della Legge 675/96), entro tre giorni dall'inizio della malattia, o, rispettivamente, dalla prosecuzione, o dal ricovero ospedaliero, o dalla successiva dimissione, l'originale del rispettivo documento sanitario indicato. Parimenti il dipendente, qualora il Fondo ne abbia fatto richiesta, è tenuto ad inviare il più tempestivamente possibile, e con le stesse modalità di cui sopra, la cartella clinica. In caso di infortunio non sul lavoro il lavoratore dovrà altresì sempre con la massima tempestività possibile e con le stesse modalità di cui sopra, l'idonea documentazione dinamica e le modalità dell'infortunio stesso (ad es. dichiarazione di responsabilità con descrizione dell'incidente). Nel caso in cui la trasmissione dei documenti di cui sopra avvenga direttamente da parte del dipendente al Fondo, il datore di lavoro si tratti di malattia per la quale il CCNL esclude l'indennità a favore del lavoratore, lo comunica tempestivamente al dipendente stesso.

Nei casi nei quali il dipendente non invii al Fondo alcuna documentazione o invii documentazioni incomplete, il Fondo, sollecitato, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro; sarà cura del Fondo avvisare il datore di lavoro del successivo completamento della documentazione.

Il datore di lavoro, nel caso in cui decada dal diritto al rimborso di cui al successivo art. 18 a causa della mancata documentazione di cui sopra da parte del dipendente o causa dell'incompletezza della documentazione da questi trasmessa nei confronti del dipendente stesso.

Art.17 - Corresponsione della prestazione

Di norma il Fondo procede al rimborsi dovuti entro il mese successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta di documentazione come sopra indicata ovvero entro il mese successivo a quello in cui la documentazione stessa è pervenuta. Nel caso in cui venga richiesta la cartella clinica, di norma il fondo procede al rimborso dovuto entro il mese successivo a quello in cui tale cartella clinica sia pervenuta.

Art.18 - Decadenza del diritto al rimborso

Il diritto al rimborso decade nel caso in cui la documentazione, come sopra indicata, non pervenga al Fondo entro il termine della malattia.

Parimenti il diritto al rimborso decade nel caso in cui, entro un anno dal termine della malattia, non sia stata inoltrata la richiesta del rimborso (attualmente: modo MRR/I) oppure nel caso in cui lo stesso sia stato trasmesso ma risulti incompleto, nonché infine nel caso in cui, entro l'anno dal termine della malattia, il Fondo non sia venuto in possesso della richiesta dei dati (attualmente: modo MRD), debitamente compilata in ogni sua parte (art. 13) e o del consenso cui il Fondo richieda la cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero del dipendente, il diritto al rimborso decade nel caso in cui non pervenga al Fondo entro un anno dalla richiesta, se tale richiesta viene effettuata successivamente al termine della malattia, o entro un anno dal termine della malattia, se la richiesta viene effettuata prima del termine della stessa.

Art.19 - Controlli sull'assente per malattia

I controlli sulle malattie e sulle assenze vanno effettuati con le modalità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il dipendente è tenuto a sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici predisposti dal fondo direttamente o dalla società assicuratrice/i convenzionata/e con il Fondo malattia, secondo le leggi e le norme vigenti.

Art.20 - Decadenza delle prestazioni

Il dipendente, che non giustifichi la malattia nei termini e con le modalità previste, o che, salvo giustificato motivo, non sia presente nelle fasce orarie al domicilio dichiarato, o che non sia ritenuto ammalato al controllo da parte di medici di enti o strutture incaricati, decade dal diritto alla prestazione.

Analogamente, decade dal diritto alla prestazione il dipendente che non fornisca la documentazione, o che non si sottoponga agli eventuali accertamenti e controlli medici richiesti come sopra dal Fondo malattia direttamente o dalla/e società assicuratrice/i convenzionata/e.

Sono in ogni caso fatti salvi i provvedimenti disciplinari previsti dalla contrattazione collettiva e le prerogative del diritto penale.

- omissis

Art.26 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie comunque relative alle interpretazioni del presente regolamento, soprattutto sulle contribuzioni individuali, sono deferite alla decisione di un collegio irrituale di equità composta di 3 arbitri. Ciascuna parte nomina un arbitro, gli altri due arbitri così designati nomineranno il terzo con funzione di presidente del collegio.

Se il terzo arbitro non viene nominato entro 30 giorni dalla nomina dei primi due da parte e effettuata - a richiesta delle parti - dal presidente del tribunale di Roma il quale provvede altresì alla nomina dell'arbitro della parte che non ha provveduto entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta ad essa, della nomina dell'arbitro dell'altra parte.

Gli arbitri designati decidono -anche a maggioranza- come mandatari comuni delle parti amichevoli le controversie di procedura, entro 90 giorni dall'ultima accettazione della loro nomina, salvo comunque il principio del contraddittorio. Essi comunicano congiuntamente la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti. Le parti sono impegnate a rispettare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.

Art.27 - Sostituto del portiere

Limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto, e compatibilmente con il rapporto di lavoro a termine instaurato, contenute nel presente regolamento si applicano anche nei confronti del sostituto del portiere.

5

Portiercassa.it

Prestazioni a favore degli aderenti al contratto di lavoro

A) Rimborso indennità giornaliera	Euro 33,00 dal 4° al 20° giorno di malattia Euro 39,00 dal 21° al 180° giorno di malattia
B) Assegno per la nascita di un figlio	Euro 300,00 per ciascun nato
C) Contributo per il decesso del portiere	Euro 300,00
D) Rimborso annuale spese mediche	Euro 100,00 per portieri con età superiore ai 50
E) Assegno iscrizione I° anno università	Euro 600,00 riservato ai figli dei lavoratori
F) Assegnazione borse di studio	Euro 1.000,00 ciascuna per i frequentatori del 5° delle medie superiori
G) Istituzione di un fondo	Euro 10.000,00 annuo per interventi in aiuto delle famiglie di lavoratori in cui è presente un diversabile



11 CONDOMINIO [REDACTED]										FOGLIO FAGA	
000001											
00174 ROMA										RM Marzo 2007	
001001										A3 1	
PORTIERE CON ALLOGGIO										OPI	
208,00 27,00 208,00 26,00										26,00 26 5	
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE											
SALARIO CONGLOBATO 977,00										SCATTI ANZIANITA' 77,98	
										1054,98	
GG deduzione: 31											
SOCIO CON TARIFFA "C"											
50 T.F.R. AL 31/12/2006										23614,36	
248 RETRIBUZIONE										1054,98	
530 SCALE OLTRE LA PRIMA										5,20	
531 ASCENSORI										2,10	
532 VANI OLTRE IL SO.MO										14,04	
620 RIMBORSO LUCE										7,75	
621 RIMBORSO MATER.PULIZ.										11,88	
8052 Festivita abolita										41,40	
8010 VALORE CONVENZIONALE										24,07	
8500 **RETRIB.NE GIORNALIERA**										41,39692	
8505 ***RETRIB.NE ORARIA ****										5,17462	
8190 RETRIBUZIONE UTILE T.F.R.										1141,79	
Ctr. FAP										Imponibili Aliquote	
Ctr. ASSOCIATIVO										1161,00 8,840	
Imponibile I.N.A.I.L.										1161,00 0,300	
TOTALE RITENUTE PREV/ASS.										1161,00 (V.T.:0721)	
Addizionali										Imponibili Figurative	
Accanto Add. Comunale										10673,85 16,01	
RATA ACCONTO ADD. COMUNALE										106,11	
SCATTI										16,01	
Prossimo scatto 02/2008										Mr.scatti maturati 10,000 % scatti maturati 0,000	
Ratei											
FERIE Matur. 6,501 Goduto 0,000 Res.AP. 0,000 Saldo 6,501											
R.O.L. Matur. 12,501 Goduto 0,000 Res.AP. 0,000 Saldo 12,501											
IMP. IRPEF - IRPEF LORDA										1058,79	
										243,52	
243,52 121,85 58,33										180,18 63,31	
169,45										16,01	
										0,92 0,03	
										1137,38	
										185,38	
										*****951,00	



INPS Sede di ROMA CENTRO
 Gestione Soggetto Contribuente
 PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 32
 00186 ROMA

ATTESTAZIONE DELLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA RELATIVA AL PERIODO:
 marzo 2007

Matricola Azienda [REDACTED]
 Codice Fiscale [REDACTED]
 Numero dipendenti 1
 N. dip. a tempo determinato 0
 Cod. Stat. Contr. 70801
 Cod. Autorizzazione
 Data di Presentazione 28/04/2007
 Numero di Pratica [REDACTED]

CONDOMINIO VIALE OPI

In relazione alla denuncia di Mod. DM10/2 presentata da codesta azienda con sistemi automatizzati ai sensi dell'art.46 della legge n.326 del 2003, si comunicano i dati trasmessi con modalità telematiche.

Quadro B/C					Quadro D		Quadro F		
Codice	N. dip.	N. gg.	Retribuzioni	Somma a debito del datore di lavoro	Codice	Somma a credito del datore di lavoro	N. Autorizzaz.	Num. ore ordinaria	Num. ore straordinario
0010	1	26	1.163	407					
PARC	1								
F200	1								
MA06	1								
0024	4	26	1.163						
Importi espressi in Euro				Totale:					

Differenza a debito del datore di lavoro: E. 407

Ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti.

Il Direttore della Sede
 RESTA ANTONIETTA



DELEGA IRREVOCABILE A.

Mod. F24

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune in Stato (territorio) di nascita

Barre in caso di errore d'imposta non cancellare con una sola

DOMICILIO FISCALE ROMA

R.I. M.

SEZIONE ERARIO

codice tributo	periodo di riferimento (mese/anno)	importo a debito versati	importi a credito compensati
1001	2007	6334	
TOTALE A		6334	SALDO (A-B) 6334

SEZIONE INPS

codice sede	denominazione	marcato INPS / codice INPS / altro sposta	Cd. contrib. - mese/anno	importo a debito versati	importi a credito compensati
7010	DM10		032007	40700	
7010	PORT		032007	2200	
TOTALE C				42900	SALDO (C-D) 42900

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	periodo di riferimento (mese/anno)	importo a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E			F	SALDO (E-F)

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice area / codice comune	importo	codice tributo	periodo di riferimento (mese/anno)	importo a debito versati	importi a credito compensati
9191		3860	2007	1601	
TOTALE G				1601	SALDO (G-H) 1601

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice sede	denominazione	posizione assicurativa	numero di riferimento	periodo di riferimento (mese/anno)	importo a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE I					L	SALDO (I-L)

codice area	codice sede	capitale	codice posizione	Cd. contrib. - mese/anno	periodo di riferimento (mese/anno)	importo a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE M						N	SALDO (M-N)

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA	CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO
giorno mese anno	AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno banca/postale
 circolare/vaglia postale
 n.ro _____
 frotto / ammesso su _____
 cod. ABI _____ CAB _____

Autorizza addebito su conto corrente bancario n° _____
 cod. ABI _____ CAB _____ firma _____

Codice di riferimento del 2006/0002